

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO DELL'UNIVERSITA' DELLA
VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

- **Assicurato:** il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
- **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Franchigia:** la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **Scoperto:** la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società:** l'impresa assicuratrice;
- **Subappaltatore/Ditta Subappaltatrice:** la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia;
- **Broker:** l'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società/Compagnia.

Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2. Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza ancorché il Premio venga versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 del Codice Civile).

Art. 4. Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo a essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

Art. 5. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art. 6. Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7. Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9. Decorrenza – Durata del Contratto - Proroga - Recesso

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno 31/12/2021 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno 31/12/2024

Su espressa volontà delle parti, da concordarsi almeno 90 giorni prima del termine del contratto, la presente assicurazione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un ulteriore periodo di anni tre.

Qualora la Società non conceda il rinnovo di cui al precedente comma, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente da comunicarsi mediante PEC o lettera raccomandata A.R., alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di Premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Dietro semplice richiesta del Contraente, da comunicarsi mediante PEC o lettera raccomandata A.R. entro 30 (trenta) gg. dalla data di scadenza contrattuale, la Società si impegna a prorogare, dietro pagamento del relativo rateo di Premio, il presente contratto, ferme tutte le condizioni, per un periodo di mesi 6 (sei). Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data.

È fatto salvo il diritto delle Parti (Compagnia e Contraente) di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo; l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una all'altra parte a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. spedita almeno quattro mesi prima della scadenza anniversaria.

Art. 10. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione o errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del D.lgs n. 38/2000;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del D.lgs n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.lgs n. 38/2000.

Ai fini della regolazione del Premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella Polizza base.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 2. Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3. Rischi esclusi

La garanzia prestata con la presente Polizza si estende a tutti gli eventi da cui possa derivare responsabilità civile, a sensi di legge, all'Assicurato, ai suoi dipendenti o di aziende appaltatrici o Subappaltatrici di queste ultime o ad altre persone di cui l'Assicurato dovesse rispondere, con la sola esclusione dei casi qui di seguito elencati.

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da impiego di aeromobili, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

- a Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate ad eccezione delle merci;
- alle opere in costruzione;
- conseguenti ad inquinamento, non accidentale, dell'aria, dell'acqua, del suolo;
- conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.

Le assicurazioni RCT e RCO non comprendono inoltre i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1. Persone considerate terze

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente Polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti, dipendenti non Inail e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio (comprese le malattie professionali), operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per Sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 2. Precisazioni

Sono compresi nella garanzia i danni provocati da studenti e dipendenti dell'Ateneo (che rivestono la qualifica di Assicurati):

- che si trovino nell'ambito dell'Università sia per ragioni di studio sia durante le attività ricreative e sportive;
- che si trovino fuori dall'ambito dell'Università, quando svolgono attività per conto dell'Università stessa;
- che si trovino presso altre Università (in qualsiasi Paese del mondo) per ragioni di studio.

La garanzia è estesa anche durante le attività ricreative e sportive.

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite le seguenti figure (che rivestono la qualifica di Assicurati):

- volontari o associazioni di volontariato;
- professori a contratto;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- studenti con attività a tempo parziale ex Art. 11 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e studenti collaboratori di tutorato ex Art. 13 Legge n. 341/90;
- borsisti dell'Università, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale, tirocinanti ex Art. 8 D.L. 04 agosto 1995 n. 326 (i cui effetti sono stati fatti salvi dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608), master;
- lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (Legge n. 451 del 19 luglio 1994 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- collaboratori "assegnisti" per attività di ricerca ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- laureati e/o diplomati dell'Università che svolgono attività di stage/tirocinio ai sensi dell'Art. 18 della Legge n. 196/97 (c.d. Legge Treu), del D.M. n. 142/98 e in base alle "Linee guida in materia di tirocini

formativi e di orientamento” di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 e del 25 maggio 2017, finalizzato a fornire un quadro di riferimento nazionale per l’esercizio da parte delle Regioni e Province autonome delle potestà legislative ed amministrative spettanti;

- appaltatori, Subappaltatori e loro dipendenti che operano nell'ambito dell'Università;
- studenti iscritti regolarmente che svolgono periodi di stage c/o Enti pubblici e privati, in Italia e all’estero.

Art. 3. Cose consegnate

La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a Cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i visitatori ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate nei locali dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di € 10.000,00 per ogni danneggiato con l'applicazione di una Franchigia assoluta pari a € 0,00 (zero/00) per ogni Sinistro.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute.

Art. 4. Responsabilità civile personale dei dipendenti e non dipendenti dell'Assicurato

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie tutte, e delle persone della cui opera, anche volontaria, fa titolo esemplificativo ma non limitativo, prestatori d'opera in affitto (c.d. lavoratori interinali), collaboratori in forma coordinata e continuativa (lavoratori parasubordinati), la Contraente si avvalga nell'esercizio della propria attività per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Inoltre, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile propria dei dipendenti dell'Assicurato/Contraente, adeguatamente abilitati, in qualità di progettisti e/o direttori lavori e/o responsabili della sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., (di costruzione di strutture e impianti sia civili che industriali commissionati e/o appaltati dal Contraente/Assicurato).

Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a Cose provocati dai dipendenti e non dipendenti dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, ecc.

Art. 5. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assumerà la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Devono essere considerate alla stregua delle "spese legali" anche le spese sostenute dall'Assicurato per perizie, consulenze tecniche, in sede giudiziale ed extragiudiziale, e le somme di indennità pagate ai testimoni.

Saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Oltre all'importo di cui sopra, la Società riconoscerà le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti designati dall'Assicurato, previa comunicazione in tempo utile alla Società stessa ed entro il limite di € 50.000,00. La Società non risponde di multe o ammende.

Art. 6. Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali. A riguardo della presente estensione si precisa che, per danni da inquinamento, si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza dell'Assicurato. La garanzia viene prestata con un massimo Risarcimento di € 350.000,00.

Art. 7. Proprietà e locazione di fabbricati

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di proprietario, comodatario, locatario, e/o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati, pertinenze, terreni, boschi, filari, piante, canali, fossi e rogge con relativi ponti e ponticelli, passerelle, parchi, giardini, dipendenze, a qualunque uso destinati, e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.).

La presente garanzia viene estesa anche ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento; ove questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente di tali lavori.

Art. 8. Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati agli automezzi, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di Terzi, di Dipendenti, del Rettore e/o degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato e in quelle limitrofe.

Art. 9. Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti e commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. nonché all'uso di vetture noleggiate con o senza autista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, questa specifica estensione è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 500,00 per Sinistro.

Art. 10. Estensioni di garanzia

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato in relazione anche a:

- organizzazioni di gite aziendali e di attività ricreative varie, esclusi i rischi di responsabilità civile rientranti nella Legge 24 dicembre 1969, n. 990 per i quali è obbligatoria l'assicurazione;
- partecipazione e/o organizzazione di congressi e simposi con rinuncia al diritto di rivalsa verso gli enti organizzatori;
- insegne e cartelli pubblicitari;
- partecipazione a fiere e mostre con rinuncia al diritto di rivalsa verso gli Enti organizzatori;
- danni causati a terzi da studenti, ricercatori, praticanti, consulenti e altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato, nonché dalla partecipazione di studenti a stages aziendali, corsi di formazione, corsi di aggiornamento e altre attività inerenti l'oggetto dell'assicurazione svolti nel territorio italiano e anche all'estero;
- azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 delle Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- operazioni di ritiro o consegna di merci presso terzi;
- danni a veicoli sotto carico e scarico, esclusi i danni da furto e mancato uso;
- danni a condutture o impianti sotterranei;
- danni a Cose altrui, nell'ambito di esecuzione dei lavori, derivanti da incendio di Cose detenute dall'Assicurato o di proprietà dell'Assicurato stesso;
- Cose nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso, non possono essere rimosse; servizio sanitario, di infermeria e pronto soccorso;

- proprietà o gestione di bar e mense, compresa la somministrazione di cibi e bevande; qualora questo servizio fosse affidato a terzi la garanzia opera in relazione alla committenza;
- proprietà o gestione o committenza di distributori di bevande e simili;
- servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati con cani;
- proprietà e utenza di cani;
- proprietà e uso di velocipedi a pedali, senza motore, da parte di dipendenti, per lavoro e servizio;
- attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato;
- casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;
- esistenza di uffici, stabilimenti, magazzini, depositi, officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, elettriche, (comprese le cabine di trasformazione), con relative strutture, ovunque ubicati;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli e striscioni; qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera in relazione alla committenza;
- danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività descritte in Polizza, previa l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio di tali attività; inoltre, il Contraente/Assicurato si impegna a uniformarsi alle norme nazionali, o in mancanza di esse, internazionali per la regolamentazione di tali attività e a valersi di personale tecnico specializzato e idoneamente protetto;
- danni cagionati da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi;
- esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine impianti e attrezzi, di depositi di materiali;
- partecipazione ed organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, mercati, ed attività promozionali di qualunque tipo, compresi l'allestimento e lo smontaggio di stand;
- organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o dagli ospiti; sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o gli ospiti;
- organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi e altre manifestazioni culturali in genere;
- organizzazione di attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL, aventi autonoma personalità giuridica;
- viaggi organizzati dall'Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati.

Art. 11. Buona fede INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto all'Assicurato.

Quanto suddetto è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Art. 12. Esonero denuncia posizioni INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di Premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Art. 13. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti, gli Enti e le persone di cui l'Assicurato/Contraente debba rispondere a termini di legge, salvo il caso di dolo e colpa grave. La Società rinuncia anche al diritto di rivalsa esclusivamente verso Enti pubblici, Comunali, Provinciali e/o Regionali, Enti e/o Associazioni di carattere sociale senza scopo di lucro, ONLUS, Cooperative a cui l'Amministrazione abbia ceduto i fabbricati in locazione, sublocazione o uso a qualsiasi titolo salvo il dolo.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del Sinistro, a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'Assicurato.

Art. 14. Pagamento del Premio – Criterio di determinazione e regolazione del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza ancorché il Premio venga versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Il Premio lordo complessivo anticipato viene provvisoriamente stabilito in Euro 6.723,75 salvo conguaglio da effettuare sui parametri per il calcolo del Premio. In relazione a quanto precede, alla fine del periodo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Società i dati consuntivi necessari. Poiché il Premio è convenuto in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine del periodo di assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.

Le differenze attive o passive dovranno essere corrisposte entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Alla scadenza annuale del contratto, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 15. Validità territoriale

La validità della presente Polizza è estesa a fatti successi nel mondo intero.

Art. 16. Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al Rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenze di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 17. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di Polizza particolari e oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

Art. 18. Assicurazione ripartita per quote

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società, la sottoscritta Società Mandataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Mandanti indicate nell'atto suddetto (Polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome per loro conto.

Pertanto, la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Mandataria sul Documento di Assicurazione lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Mandanti.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei Premi accessori e imposte, spettanti a ciascuna Società, risulta dall'apposito prospetto inserito in Polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Mandataria in nome e per conto di tutte le Mandanti, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Mandataria è incaricata dalle Mandanti dell'intera gestione della Polizza ivi compresa, ad esempio, l'esazione dell'intero Premio, rilascio quietanze, liquidazione e pagamento danni.

In caso di A.T.I., ciascuna Società, Mandataria e Mandanti è tenuta in via solidale alla prestazione integrale, così come previsto dal D.lgs n. 50/2016.

Art. 19. Comunicazioni dell'Assicurato

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo PEC, raccomandata, raccomandata a mano o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la data e il contenuto.

Art. 20. Clausola Broker

La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito ai sensi e per gli effetti dell'Art. 109, comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 209/2005, in collaborazione con la società di brokeraggio incaricata dall'Università, che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s'impegna a riconoscere al Broker le commissioni del 10% del Premio imponibile. Il costo amministrativo dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita, non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la Società inerenti la presente Polizza saranno svolti per incarico del Contraente dalla società di brokeraggio incaricata. Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società per incarico del Contraente s'intenderà come fatta dal Contraente stesso; in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e dal Contraente avranno valenza queste ultime.

Si comunica che l'attuale società di brokeraggio incaricata dall'Università, fino all'8 novembre 2024, è la Società AON S.p.A., con sede in Via Calindri 8, in Milano.

Art. 21 Tracciabilità dei flussi

L'affidatario del servizio si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 22. Obbligo di fornire dati sull'andamento del Rischio

La compagnia incaricata alle scadenze annuali si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati;
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

MASSIMALI ASSICURATI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: R.C.T./R.C.O.

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

Euro **10.000.000,00** per ogni Sinistro con il limite di:

Euro **10.000.000,00** per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di:

Euro **10.000.000,00** per danni a Cose anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Euro **6.500.000,00** per ogni Sinistro, ma con il limite di:

Euro **2.500.000,00** per ogni persona deceduta o lesa.

Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO

Emolumenti docenti di ruolo Euro 2.483.559,63

Retribuzioni tecnici amministrativi Euro 1.732.351,81

Periodo di copertura 31/12/2021 – 31/12/ 2024

Premio annuo lordo euro 6.723,75